



Deliberazione di Consiglio Direttivo

N. 7 del 28-02-2019

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D. LGS. 19/08/2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16/06/2017, N. 100. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE. DETERMINAZIONI.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventotto** del mese di **Febbraio** alle ore 16:00, per convocazione nelle forme e nei termini di legge, si è riunito presso Sede Ente il Consiglio Direttivo.

All'appello risultano i Sigg.:

Il VICE-PRESIDENTE
PROF. CLAUDIO COSTANZUCCI PAOLINO

Ed i componenti:

	Nominativo	Qualifica	Presente	Assente
1	LION MARCO	Componente	X	
2	RIGA FRANCESCO	Componente	X	
3	COCCIA PASQUALE	Componente	X	
4	MONTELEONE MASSIMO	Componente	X	
5	DI FIORE LUIGI	Componente		X
6	MERLA MICHELE	Componente	X	
7	SEMENTINO MICHELE	Componente	X	

Con la presenza del **Collegio dei Revisori dei Conti** nella seguente composizione:

	Nominativo	Qualifica	Presente	Assente
1	DE VICARIIS LUIGI	Componente	x	
2	LIONETTI ANNA ALESSANDRA	Componente	x	
3	TOTARO MATTEO	Componente		x

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il DIRETTORE F.F. dell'Ente Parco, DOTT.SSA CARMELA STRIZZI.

Presiede la seduta il VICE-PRESIDENTE dell'Ente Parco, PROF. CLAUDIO COSTANZUCCI PAOLINO.

Verificata la presenza del numero degli intervenuti e constatata l'esistenza del quorum legale per la validità della seduta, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PREMESSO che con decreto 175 del 19 agosto 2016 pubblicato in Gazzetta ufficiale l'8 settembre 2016 in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, è stato emanato il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), come modificato dal D. Lgs. n. 100 del 16/06/2017;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del predetto TUSP, le "Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni anche di minoranza, in tali società";

ATTESO che l'Ente Parco, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 del TUSP, e dunque:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "le pubbliche amministrazioni possono detenere partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

ATTESO che sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi ad oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici ai sensi del comma 7 dell'articolo 4 in argomento;

RILEVATO che l'art. 24 TUSP, in considerazione di quanto sopra prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del testo unico in argomento ciascuna pubblica amministrazione effettua la ricognizione delle partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore individuando quelle che devono essere alienate;

EVIDENZIATO che ai fini di cui sopra devono essere alienate ovvero oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, TUSP - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, TUSP;
3. ricadono in una delle ipotesi sotto elencate previste dall'art. 20, c. 2, TUSP ovvero:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, TUSP;

RILEVATO che, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 si doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere oggetto di un piano di razionalizzazione;

VISTA la **Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 30 del 27/09/2017** avente ad oggetto "*Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. art. 24, d. lgs. 19/08/2016 n. 175, come modificato dal d. lgs. 16/06/2017, n. 100. Ricognizione partecipazioni possedute. Determinazioni*", con la quale si è approvata la ricognizione delle partecipazioni possedute dall'Ente Parco Nazionale del Gargano alla data del 23 settembre 2016, ed in particolare si è autorizzata la dismissione delle seguenti partecipazioni:

- **Gruppo d'Azione Locale Gargano Soc. Cons. a.r.l.** dismissione (avendo quest'ultima cessato per decorrenza naturale dei termini la sua attività in data 31/12/2016 e cessata definitivamente il 27/04/2017);
- **Gruppo d'Azione Locale Daunofantino S.R.L.**- (recesso);
- **Agenzia del Turismo per la Promozione del Territorio s.c.a.r.l.** (recesso);

ATTESO che con il medesimo atto di cui innanzi di è dato mandato agli uffici dell'Ente Parco di predisporre un **piano di razionalizzazione** relativo alla "**Società Oasi lago Salso S.p.a.**", da presentare entro il 30 novembre, il quale avrebbe dovuto essere discusso nel successivo Consiglio Direttivo e comunque non oltre il 31 dicembre 2017;

ATTESO, altresì, che, il **Consiglio Direttivo con successiva Deliberazione n. 41 del 17/11/2017** ha disposto di rinnovare l'intero Consiglio Di Amministrazione della suddetta società, in quanto era emersa una grave situazione debitoria dovuta ad una forte sofferenza finanziaria causata dalla concomitante scadenza di progetti comunitari (PSR e LIFE), per la cui rendicontazione la società aveva la necessità di anticipare una significativa somma di denaro di cui non disponeva, a causa di un perdurante ritardo nell'incasso di importanti crediti nei confronti di enti pubblici e soggetti privati ed alla pendenza di azioni giudiziarie (decreti ingiuntivi), dalla stessa non opposte, che sono poi sfociate nel pignoramento dei conti correnti e di alcuni crediti vantati dalla società e dei titoli PAC esercitati sui terreni, unico introito certo dell'Oasi;

DATO ATTO, quindi, che tale piano di razionalizzazione per la Società Oasi Lago Salso non si è potuto attuare nel termine previsto, in quanto, è necessario procedere preliminarmente alla ricognizione ed al successivo risanamento, almeno parziale, della situazione debitoria, per poi individuare la più efficace forma di razionalizzazione ed, al contempo, di rilancio delle attività della suddetta società;

CONSIDERATO che l'art. 20, comma 1, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (T.U.S.P.) prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

VISTO l'art. 26, comma 11, del d. Lgs. 175/16, che prevede che alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31/12/2017;

DATO ATTO che l'applicativo per le pubbliche amministrazioni per comunicare i relativi provvedimenti di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche e il censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti al 31/12/2017 è attivo dal giorno 18/02/2019 sul Portale

Tesoro <https://portaletesoro.dt.tesoro.it>;

ATTESO che le Amministrazioni individuate ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del TUSP devono comunicare, per le società oggetto di revisione periodica, oltre alle informazioni richieste per il censimento annuale delle partecipazioni detenute al 31/12/2017, anche le ulteriori informazioni rilevanti per la verifica del rispetto del TUSP e l'esito della revisione; esse devono altresì caricare nell'applicativo il provvedimento adottato ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VISTI gli esiti della ricognizione effettuata al 31/12/2017 delle partecipazioni dell'Ente Parco, come da Relazione Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, di cui si riporta in sintesi quanto segue:

- **Gruppo di Azione Locale Gargano - Agenzia di Sviluppo Soc. Cons. a.r.l. (P. Iva: 04127910711)**;

Dettagli partecipazione: con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 7 del 24/02/2017 l'Ente parco ha aderito alla costituzione della nuova società consortile ed alla sottoscrizione delle relative quote di partecipazione al capitale sociale detta società consortile con una quota dal valore nominale di € 2.000,00 e percentuale del 4%.

La Società è stata costituita in data 10/03/2017.

Scopo sociale: senza scopo di lucro – attuazione PSR Puglia 2014-2020-approvato in attuazione del Regolamento UE n. 1305/2013;

Alla società, dunque, è demandato il compito di attuare la propria Strategia di Sviluppo Locale attraverso la predisposizione, presentazione e attuazione del Piano di Azione Locale (PAL) per valorizzare il patrimonio territoriale dell'area Garganica, nel rispetto delle specificità del territorio locale, favorendo le sinergie tra attività agricole, zootecniche, agrituristiche, artigianali, industriali, turistiche, culturali, ambientali e paesaggistiche. Soprattutto attuazione del PSR 2014-2020 in attuazione del Regolamento UE n. 1305/2013.

Tale società si ritiene rientrare nella fattispecie dell'art. 34 del Regolamento UE n. 1303/2013 e, quindi, nella fattispecie dell'art. 4, comma 6, del D. Lgs. n. 175/2016 che *“fa salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014”*.

Di conseguenza, il GAL Gargano non rientra tra le fattispecie di partecipazione oggetto della ricognizione condotta con le modalità di cui al D.LGS. 175/2016.

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici dell'Ente Parco competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico-finanziario, sociale e organizzativa, dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute al 31/12/2017, anche alla luce della ricognizione straordinaria effettuata ai sensi dell'art. 24 del TUSP con la sopra citata Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 7/2017;

DATO ATTO che la società consortile **“Gruppo di Azione Locale Gargano - Agenzia di Sviluppo Soc. Cons. a.r.l. (P. Iva: 04127910711)”** rientra nei limiti previsti dall'art. 4, com. 6, del D. Lgs. 175/2016 e, pertanto, può essere mantenuta come previsto dall'art. 20, co. 2, lett. a) del d.lgs. 175/2016, e s.m.i., per le motivazioni già indicate;

RICHIAMATE le finalità istituzionali del Parco di cui all'art. 3 dello Statuto dell'Ente Parco e della Legge 394/1991 (Legge quadro in materia di aree naturali protette);

RITENUTO di approvare la ricognizione delle partecipazioni societarie possedute dal Parco Nazionale del Gargano alla data del 31/12/2017, come da Relazione Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, accertandola come dalla "Revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016, come modificato dal D. Lgs. 100/2017;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore, in merito alla regolarità del provvedimento;

Con **voti unanimi** espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE la ricognizione delle partecipazioni societarie possedute dall'Ente Parco Nazionale del Gargano alla data del 31/12/2017, come da Relazione Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, accertandola come dalla "Revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016, in ragione anche della revisione straordinaria avvenuta con Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 7 del 30/09/2017 ed a questa conseguente;

DI PRENDERE ATTO che, a seguito della citata Deliberazione n. 7/2017, in merito alla piano di razionalizzazione relativo alla "**Società Oasi Iago Salso S.p.a.**" questo non si è potuto attuare nel termine previsto in quanto, per le motivazioni in narrativa riportate, era necessario procedere preliminarmente alla ricognizione ed al successivo risanamento, almeno parziale, della situazione debitoria, per poi individuare la più efficace forma di razionalizzazione ed, al contempo, di rilancio delle attività della suddetta società;

DI PRENDERE ATTO, altresì, che alla data del 31/12/2017, dopo l'avvenuta revisione straordinaria ai sensi dell'art. 24, l'Ente Parco detiene la seguente partecipazione:

- Gruppo di Azione Locale Gargano - Agenzia di Sviluppo Soc. Cons. a.r.l. (P. Iva: 04127910711);

che rientra nei limiti previsti dall'art. 4, com. 6, del D. Lgs. 175/2016 e, pertanto, può essere mantenuta come previsto dall'art. 20, co. 2, lett. a) del d.lgs. 175/2016, e s.m.i., e per le motivazioni indicate in narrativa;

DI PRENDERE ATTO che con riferimento alla data del 31/12/2017 l'Ente Parco non risulta detenere altre partecipazioni societarie, in quanto tali assoggettate alla disciplina del D. Lgs. 175/2016, considerata la natura degli altri organismi partecipati, costituiti in forma diversa da società (es. ARAN, FEDERPARCHI, ecc.);

DI TRASMETTERE la presente deliberazione, per i rispettivi seguiti di competenza, al Ministero vigilante, al MEF (Dipartimento del Tesoro) secondo le modalità indicate nel D. L. Lgs. 175/2016 ed alla competente Sezione della Corte dei Conti;

DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, considerata l'urgenza di provvedere a tale adempimento di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE-PRESIDENTE
PROF. CLAUDIO COSTANZUCCI
PAOLINO

IL DIRETTORE F.F.
DOTT.SSA CARMELA STRIZZI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO

Allegato A) alla Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 7 del 28/02/2019

Il Direttore f.f. Dott.ssa Carmela STRIZZI,

Parte Prima — Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute dall'Ente Parco, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017, ai sensi dell'art. 20 e 26 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

Premessa e quadro normativo di riferimento

Con il d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, è stato approvato il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo").

Il T.U.S.P. si applica a tutte le amministrazioni pubbliche, pur con delle specificità in particolare per gli enti locali, e pone in capo alle amministrazioni una serie di adempimenti, fra cui, con riferimento specifico riferimento agli obblighi di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche societarie:

- una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto (23 settembre 2016), da effettuare ai sensi dell'art. 24 entro il 30 settembre 2017;
- una revisione periodica da effettuare annualmente, e che prevede l'approvazione di un piano di razionalizzazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con obbligo di relazione sull'attuazione dello stesso entro il 31 dicembre dell'anno successivo (art. 20); in tal senso la prima revisione periodica è stata prevista con inizio "a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017" (art. 26, comma 11), e riguarda anche l'attuazione di quanto disposto in occasione della revisione straordinaria di cui sopra.

Il T.U.S.P. (cfr. art. 3, c.1), definendo i tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica, prevede che le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.

Ai sensi del T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) è previsto che le pubbliche amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

In particolare, è previsto che le pubbliche amministrazioni possano mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e s.m.i.;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

Lo stesso **art. 4**, nei successivi **commi 6)**, 7) e 8), prevede altresì che:

- 6) è fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione art. 34 del regolamento (CE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 dell'art. 34 del regolamento (CE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'art. 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014;**
- 7) sono ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- 8) è fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca.

Ai fini di cui sopra, il legislatore ha previsto che debbano essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni societarie per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano

della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

- non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.; ricadono in una delle ipotesi sotto elencate previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.: a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
- b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- d. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, d.lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- e. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- f. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.

Per completezza, è opportuno precisare che il legislatore ha fatto salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale dell'Ente e dando atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.

Le ricognizioni, sia straordinarie che ordinarie, sono adempimenti obbligatori anche nel caso in cui l'amministrazione pubblica non possieda alcuna partecipazione, e devono essere effettuate anche per le partecipazioni di minima entità; i relativi esiti devono essere comunicati ai sensi del T.U.S.P., alla competente sezione della Corte dei Conti, e al Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante un apposito applicativo del Dipartimento del Tesoro.

Analisi della situazione delle società partecipate dall'Ente con riferimento alla data del 31.12.2017.

- 1) Relazione sullo stato di attuazione del piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del T.U.S.P. (23 settembre 2016), effettuato ai sensi dell'art. 24.

L'Ente Parco Nazionale del Gargano, con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 7 del 30/09/2017, ha approvato la *"Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. art. 24, d. lgs.*

19/08/2016 n. 175, come modificato dal d. lgs. 16/06/2017, n. 100. Ricognizione partecipazioni possedute. Determinazioni”, con la quale si è approvata la ricognizione delle partecipazioni possedute dall'Ente Parco Nazionale del Gargano alla data del 23 settembre 2016.

ed in particolare si è autorizzata la dismissione delle seguenti partecipazioni:

- **Gruppo d'Azione Locale Gargano Soc. Cons. a.r.l.** (cessato il 27/04/2017 per scadenza naturale);
- **Gruppo d'Azione Locale Daunofantino S.R.L.**- (recesso);
- **Agenzia del Turismo per la Promozione del Territorio s.c.a.r.l.** (recesso);

La deliberazione è divenuta esecutiva in data 18/10/2017 a seguito di intervenuta approvazione con nota prot. n. 22476 del Ministero Vigilante, ed è stata trasmessa con nota prot. n. 6531 del 05/10/2017 alla competente Sezione controllo Enti della Corte dei Conti in Roma.

Gli esiti della ricognizione sono stati trasmessi nei tempi prescritti al MEF, Dipartimento del Tesoro, con l'apposito applicativo previsto per la revisione straordinaria ex art. 24 d.lgs. 175/2016.

Dalla ricognizione è risultato che alla data del 23 settembre 2016, l'Ente Parco possedeva

le seguenti partecipazioni, di cui si è autorizzata la dismissione:

- **Gruppo d'Azione Locale Gargano Soc. Cons. a.r.l.** (cessato il 27/04/2017 per scadenza naturale);
- **Gruppo d'Azione Locale Daunofantino S.R.L.**- (recesso);
- **Agenzia del Turismo per la Promozione del Territorio s.c.a.r.l.** (recesso);

Con il medesimo atto di cui innanzi di era dato mandato agli uffici dell'Ente Parco di predisporre un piano di razionalizzazione relativo alla “Società Oasi lago Salso S.p.a.” da presentare entro il 30 novembre il quale sarebbe stato discusso nel successivo Consiglio Direttivo e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.

In merito alla situazione della Società Oasi Lago Salso al 31/12/2017 si prendeva atto che:

- la società citata, oltre a gestire l'area protetta, ha realizzato importanti investimenti mediante l'accesso diretto a finanziamenti comunitari, nazionali e regionali, che, di fatto, hanno accresciuto la biodiversità dell'area, attraverso la efficace ed efficiente azione di tutela, conservazione e valorizzazione della flora insistente sull'area e soprattutto dell'avifauna, sia migratoria che stanziale, presente nella zona umida. Essa svolge un ruolo strategico per la conservazione, la tutela e la valorizzazione delle risorse naturalistiche e della fauna selvatica presenti nell'area;
- la società Oasi Lago Salso SpA sta attraversando un periodo di forte sofferenza finanziaria causata dalla concomitante scadenza di progetti comunitari in scadenza nel 2015 (PSR e LIFE), per la cui rendicontazione la società aveva la necessità di anticipare una significativa somma di denaro di cui non disponeva, a causa di un perdurante ritardo nell'incasso di importanti crediti nei confronti di enti pubblici e soggetti privati;
- nel corso del 2016 la Società ha subito da due creditori azioni giudiziarie, dalla stessa non opposte, per tutelare i loro crediti, per un totale di circa 510 mila euro (a cui si sono aggiunti interessi e spese legali per ulteriori 86 mila euro), azioni che sono sfociate nel pignoramento dei conti correnti e di alcuni crediti vantati dalla società e dei titoli PAC esercitati sui terreni, unico introito certo dell'Oasi;
- risulta inoltre che detti creditori a giugno 2017 abbiano avanzato alla Società una proposta di

transazione che avrebbe consentito di evitare la vendita giudiziale dei titoli PAC e a cui la Società non ha dato seguito, se non formulando dopo tre mesi una diversa proposta, già respinta da almeno un creditore. Per contro la Società, con ritardo rispetto all'attivazione delle suddette procedure giudiziarie, ha dato incarico ad un proprio legale per costituirsi in una procedura ormai già definita da tempo, in quanto i decreti ingiuntivi sono divenuti definitivi. L'inutilità della difesa della Società è stata stigmatizzata anche dal Giudice del Tribunale di Foggia con provvedimento del 28/09/2017;

- a fronte di tali debiti la Società vanta da lungo tempo importanti somme a credito tuttora non riscosse (progetto "PON01_1962", contratto di rinaturalizzazione dei pascoli con il comune di Manfredonia, credito IVA), per un importo stimato di circa 700 mila euro, per il cui recupero non risulta che l'attuale CdA abbia posto in essere azioni adeguate;
- l'allora Presidente del CdA, avv. Stefano Pecorella, rendeva partecipi i soci della notifica di intimazioni di pagamento da parte dell'Agenzia delle Entrate nei confronti della Società per cartelle esattoriali, alcune delle quali notificate quando lo stesso avv. Pecorella era già componente del CdA, senza che venissero opposte; nonostante l'ingente credito IVA, lo stesso non è stato utilizzato dalla Società, mediante l'istituto della compensazione, per estinguere le predette cartelle, aumentando irragionevolmente i costi a carico della Società stessa;
- con nota prot. n. 6894/2017 del 20 ottobre 2017, perveniva all'ente una circostanziata nota della Provincia di Foggia, beneficiario coordinatore del progetto LIFE Tetrax, di cui la Società è beneficiario associato, con la quale, in risposta ad un esposto/denuncia del 13/10/2017 a firma del presidente del CdA avv. Pecorella, volto sostanzialmente a contestare il progetto e a metterne in dubbio la stessa legittimità, si evidenziava l'inconsistenza delle accuse formulate e, per contro, rilevava gravi inadempienze contrattuali da parte dell'Oasi;
- in data 26 ottobre 2017 prot. in uscita AOO_145/00_8292 è pervenuta a questo ente una nota della Regione Puglia, Ufficio Parchi, beneficiario coordinatore del progetto LIFE "Zone umide sipontine", di cui la Società è beneficiario associato, con la quale si richiedono notizie in merito alle attività di competenza della Società, ed in particolare del vivaio che risulta da lungo tempo inattivo;
- la Commissione europea concedeva alla Società un'ennesima ulteriore proroga al 31/12/2017 per la rendicontazione del progetto LIFE "Avifauna del Lago Salso", dopo che già il 20 marzo era stata accordata una proroga al 31 luglio, pena l'inammissibilità delle spese e la perdita dell'ingente cofinanziamento; in tal caso la società sarebbe costretta a restituire le ingenti somme già a suo tempo introitate, pari ad oltre € 1.340.000, decretandone il fallimento;
- in data 25/07/2017 si è svolta l'assemblea dei soci con all'ordine del giorno, tra l'altro, l'approvazione del bilancio societario e una proposta di aggiornamento dello statuto autonomamente avanzata dal CdA in carica per l'asserita necessità di adeguamenti normativi;
- nel corso dell'assemblea l'Ente parco ha evidenziato una serie di problematiche, formali e sostanziali, attinenti al progetto di bilancio presentato, invitando il CdA a procedere senza indugio al suo adeguamento, stante lo scadere del termine di legge per la sua approvazione, come da documento allegato sotto la lettera A;
- riguardo alla proposta di aggiornamento dello statuto della società, l'Ente parco ha inoltre rilevato l'inadeguatezza della proposta, priva di relazione di accompagnamento che spiegasse la necessità delle modifiche prospettate, invitando anche in questo caso il CdA a presentare una nuova proposta;
- l'Ente parco ha inoltre presentato al CdA una serie di richieste di chiarimenti sulla gestione e sulle prospettive dell'oasi, con l'esplicita richiesta di allegarle al verbale dell'assemblea;
- con nota del 27 settembre 2017 e successivo sollecito del 16 ottobre l'Ente parco ha richiamato il CdA a rispondere alle richieste di chiarimento formulate in sede di assemblea e ad attuare le deliberazioni adottate;
- con nota acquisita al protocollo di questo ente al n. 7055/2017 del 27 ottobre 2017, il presidente del CdA ha evasivamente replicato alle richieste dell'Ente parco, non fornendo

alcuna specifica notizia sull'andamento della società e sui progetti comunitari in corso, né tantomeno alcun documento di supporto, addebitando ancora una volta la responsabilità dello stato di crisi della Società alle precedenti gestioni;

- con nota del 9 novembre 2017 acquisita al protocollo di questo ente al n. 7437/2017 del 13 novembre 2017, il presidente del CdA ha informato in merito ad una segnalazione-esposto posta in essere dall'Oasi in merito alla "legittimità di operazioni dispositive effettuate sui conti e sulla cassa della società dalle precedenti gestioni" senza, nel merito, fornire al socio di maggioranza, Ente parco, né la denuncia né la relativa documentazione impedendo così al socio di maggioranza di poter svolgere le azioni necessarie per la eventuale tutela della società oltre che per valutare eventuali profili di responsabilità civile degli amministratori coinvolti e, nel caso, proporre le necessarie azioni di responsabilità di competenza;
- il CdA non ha fornito risposta alla serie di richieste di chiarimenti sulla gestione e sulle prospettive dell'oasi, né l'elenco esaustivo di tutti i crediti vantati dalla Società, dichiarando quelli ancora esigibili e quelli non più esigibili. Inoltre non risulta che sia stato ancora riportato il verbale dell'assemblea del 25/07/2015 nel relativo libro sociale, nonostante i solleciti inviati con le note sopra riportate ed un'ulteriore PEC di sollecito indirizzata al CdA da parte del segretario verbalizzante, acquisita al protocollo di questo ente al n. 6839 in data 18/10/2017, violando così il requisito della tempestività stabilito dal codice civile;

In considerazione di quanto innanzi rappresentato, il Consiglio Direttivo con successiva Deliberazione n. 41 del 17/11/2017 ha disposto di rinnovare l'intero Consiglio Di Amministrazione della suddetta società, in quanto era emersa una grave situazione debitoria dovuta ad una forte sofferenza finanziaria causata dalla concomitante scadenza di progetti comunitari (PSR e LIFE), per la cui rendicontazione la società aveva la necessità di anticipare una significativa somma di denaro di cui non disponeva, a causa di un perdurante ritardo nell'incasso di importanti crediti nei confronti di enti pubblici e soggetti privati ed alla pendenza di azioni giudiziarie (decreti ingiuntivi), dalla stessa non opposte, che sono poi sfociate nel pignoramento dei conti correnti e di alcuni crediti vantati dalla società e dei titoli PAC esercitati sui terreni, unico introito certo dell'Oasi;

Di conseguenza, il piano di razionalizzazione per la Società Oasi Lago Salso non si è potuto attuare nei termini e con le modalità previste, in quanto, è necessario procedere preliminarmente alla ricognizione ed al successivo risanamento, almeno parziale, della situazione debitoria, per poi individuare la più efficace forma di razionalizzazione ed, al contempo, di rilancio delle attività della suddetta società;

Con riferimento **alla data del 31.12.2017**, si conferma che l'Ente Parco, oltre alle partecipazioni societarie risultante al precedente paragrafo 1) ed oggetto degli interventi innanzi descritti, detiene solamente la partecipazione alla società consortile "Gal Gargano - Gruppo di Azione Locale Gargano - Agenzia di Sviluppo Soc. Cons. a.r.l. (P. Iva: 04127910711)", **che rientra nei limiti previsti dall'art. 4, com. 6, del D. Lgs. 175/2016 e, pertanto, può essere mantenuta come previsto dall'art. 20, co. 2, lett. a) del d.lgs. 175/2016, e s.m.i. , non essendo assoggettata agli interventi di razionalizzazione di cui al T.U.S.P..**

Si tratta di un'associazione riconosciuta senza scopo di lucro, costituita in data 10/03/2017 quale Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) con lo scopo prioritario di partecipare al Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) della Regione Puglia 2014-2020 e di dare attuazione alla Strategia di Sviluppo Rurale (P.S.R.); in quanto soggetto G.A.L. fa riferimento alla normativa di cui **all'art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013**, e come già evidenziato e fa sì che sia esonerata dalla ricognizione condotta con le modalità di cui al D.LGS. 175/2016; l'Ente Parco ha acquisito la qualità di socio a seguito di deliberazione del Consiglio direttivo n. 7 del 24/07/2017. E' prevista una quota di partecipazione al

capitale sociale detta società consortile con una quota dal valore nominale di € 2.000,00 e percentuale del 4%.

Parte seconda - Ricognizione degli organismi partecipati in forma di Associazioni, Fondazioni, Consorzi, Comitati alla data del 31.12.2017

a) Premessa e quadro normativo di riferimento

In un'ottica di migliore conoscibilità delle situazioni in corso, un completo quadro ricognitorio delle partecipazioni può comprendere anche gli altri **organismi partecipati dall'Ente Parco, non assoggettati agli interventi di razionalizzazione di cui al T.U.S.P., costituiti in forma di associazioni, fondazioni, consorzi, comitati.**

La ricognizione si collega agli obblighi in materia di trasparenza posti in materia dal d.lgs. 33/2013, nonché delle rilevazioni richieste a livello ministeriale (es. Dipartimento del Tesoro).

Si richiamano le indicazioni dell'ANAC di cui alla Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, applicabili anche agli organismi qui considerati.

b) Ricognizione degli organismi partecipati dall'Ente, costituiti non in forma societaria alla data del 31.12.2017, si evidenziano le partecipazioni nei seguenti organismi:

Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni - ARAN, con sede a Roma; istituita già dal d.lgs. 29/1992 ed accresciuta e riconfermata nelle sue funzioni dai d.lgs. 165/2001 e 150/2009; è l'Agenzia tecnica, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, gestionale e contabile, che rappresenta le pubbliche amministrazioni nella contrattazione collettiva nazionale di lavoro; con appositi D.M. sono definiti i contributi annuali, previsti dal d.lgs. 165/2001, dovuti per l'attività di contrattazione ed assistenza; l'Ente versa a tal fine un contributo annuale previsto attualmente nell'importo di € 68,20;

Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali — Federparchi, con sede a Roma; associazione di promozione sociale senza scopo di lucro che costituisce la sezione italiana di Europarc, Federazione della Natura e dei Parchi Nazionali d'Europa; opera per promuovere la creazione dei sistemi regionali, del sistema nazionale e di quello europeo delle aree protette, ivi comprese quelle della Rete Natura 2000, in accordo con Europarc e con gli indirizzi degli organismi che agiscono nel campo della tutela e della valorizzazione dell'ambiente naturale e della promozione dello sviluppo sostenibile; l'adesione comporta l'adesione ad Europarc; l'Ente è associato, può esprimere nomine all'interno degli organi, al cui interno l'attuale Presidente dell'Ente riveste la carica di Vicepresidente; l'Ente Parco pertanto partecipa al Consiglio Direttivo e alla Giunta Esecutiva, esercitando i relativi poteri e compiti (obiettivi, bilancio, nomina Direttore, determinazione quote di adesione); la quota associativa annuale è attualmente stabilita in € 7.000, cui possono aggiungersi altre forme di contribuzione per adesione a servizi aggiuntivi o a seguito di specifiche convenzioni;

EUROPARC Federation

L'Ente Parco è associato ad "Europarc Federation" in quanto detentore della Carta Europea per il Turismo Sostenibile. Per i Parchi nazionali iscritti a Federparchi non vi è una quota annuale da pagare.

Associazione Europea delle Vie Francigene

Associazione senza scopo di lucro - quota annuale pari a € 1.550,00.

Lo scopo sociale dell'AEVF è quello di:

- promuovere proficue relazioni con le Istituzioni europee (Consiglio d'Europa e Unione Europea) e le organizzazioni internazionali;
- confermare la stretta collaborazione con l'Istituto Europeo degli Itinerari Culturali di Lussemburgo;
- promuovere il dialogo e lo scambio di buone prassi, relativamente alla valorizzazione del percorso, con altri Itinerari Culturali europei e del Bacino del Mediterraneo;
- svolgere iniziative volte a far conoscere, tutelare, promuovere, valorizzare, coordinare, le Vie Francigene europee;
- riunire e coordinare tutti gli Enti pubblici europei sulla Via Francigena secondo il percorso descritto dal vescovo di Canterbury Sigerico, ed estenderlo nella Via Francigena del Sud nel tratto da Roma a Brindisi/Otranto;
- favorire la collaborazione con il mondo ecclesiale, favorendo il dialogo interculturale e interreligioso;
- riunire e coordinare gli Enti, Università ed Associazioni che, ad ogni titolo, operino per lo sviluppo, la valorizzazione e la comunicazione degli itinerari francigeni;
- promuovere la conoscenza e la valorizzazione dei luoghi e dei percorsi devozionali e culturali di pellegrinaggio;
- accogliere nella struttura associativa le altre "aree strada" ovvero le varianti del percorso;
- favorire e tutelare il viaggio dei pellegrini, sostenendo e promuovendo, presso gli organi territoriali competenti, la realizzazione di adeguate infrastrutture e servizi, per una migliore fruizione dei percorsi, in una logica di turismo sostenibile;
- concertare e promuovere iniziative unitamente ai soggetti impegnati nel progetto di valorizzazione del Cammino di Santiago de Compostela e di altri Itinerari Culturali europei;
- promuovere e organizzare iniziative per rafforzare nei cittadini la conoscenza delle proprie radici nazionali e consolidare la comune identità europea;
- armonizzare le attività di promozione dei territori, valorizzandone la vocazione culturale e turistica e favorendo la commercializzazione dei prodotti locali;

Associazione Italia Longobardorum

Associazione senza scopo di lucro - quota annuale pari a € 3.000,00

In data 25/06/2011, il Consiglio Mondiale dell'Unesco, nella 35a sessione tenutasi a Parigi, ha formalmente iscritto il sito seriale "I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d. C.)" nella lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità;

Il Santuario di San Michele Arcangelo a Monte Sant'Angelo, oltre ai siti inseriti in altri comuni (Spoleto, Cividale del Friuli, Brescia, Castelseprio, Campello sul Clitunno, Benevento), è uno dei sette siti inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità.

L'Ente Parco ha sostenuto e promosso la candidatura del sito e risulta essere firmatario dell'Atto di Intesa con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC) sottoscritto in Roma il 09/01/2008.

L'Ente Parco, nella consapevolezza del valore delle risorse naturalistiche e culturali presenti nel proprio territorio, ha aderito con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 3 del 19/01/2017 all'Associazione "Italia Longobardorum", che è la struttura che gestisce il sito seriale UNESCO "I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)". Nata nel 2008, ha sede presso il Comune di

Spoletto, i cui soci fondatori sono i comuni sede dei siti della candidatura seriale, anche la Fondazione CAB-Istituto di cultura Giovanni Folonari e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

L'Associazione opera per la realizzazione di obiettivi e azioni previsti dal Piano di Gestione dei Siti UNESCO tra cui quello del Santuario di San Michele Arcangelo nel Comune di Monte Sant'Angelo facente parte del Parco Nazionale del Gargano.

L'Associazione persegue, ispirandosi ai principi di reciproca solidarietà tra i territori, relativamente al patrimonio longobardo, obiettivi di sviluppo della conoscenza sui beni del patrimonio, di tutela, protezione, valorizzazione degli stessi oltre che di promozione culturale, di sensibilizzazione e di sviluppo socio-economico integrato dei territori di riferimento. L'Associazione può, nell'ambito dell'attività finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali, promuovere e realizzare, direttamente o in concorso con altri organismi o istituzioni o attraverso soggetti esterni, attività di promozione, organizzazione, comunicazione, monitoraggio anche aventi natura commerciale.



Il Direttore f.f.
Dott.ssa Carmela STRIZZI

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Strizzi Carmela", written in a cursive style.